

Le misure fiscali del Decreto Cura Italia



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
RAGUSA

Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. Imposta sul valore aggiunto

Destinatari Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc)

Sospensione Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile(tranne che per associazioni sportive fino al 31 maggio)

Versamenti IVA che scadono a marzo 2020

Ripresa Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)

Note *Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art, 8 DL 9/2020*

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali

Destinatari Tutti i contribuenti

Sospensione 8.03.2020 - 31.05.2020

Ripresa Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020

Note Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020

Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (Art. 62, comma 7)

Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni

Destinatari Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente

Periodo Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto---legge e il 31 Marzo 2020

Note I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione

Premio ai lavoratori dipendenti (Art.63)

Premio pari a 100 euro

Destinatari Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro

Periodo Premio per il mese di marzo 2020

Note Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione

Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro

Destinatari Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

Periodo Periodo d'imposta 2020

Note Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF

Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Credito d'imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)

Destinatari Soggetti esercenti attività d'impresa

Periodo Marzo 2020

Note Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 68)

**Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.
Entrate tributarie e non tributarie**

Destinatari Tutti

Periodo 8 Marzo---31 Maggio 2020 (per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)

Ripresa I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo (30 giugno 2020)

Note Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di

riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.

Differimento termini «rottamazione---ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)

Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “rottamazione---ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. “saldo e stralcio”

Destinatari Tutti

Periodo 31 Maggio 2020

Note Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.